



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N° 54 Reg.

del 28/10/2024

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento comunale sulla disciplina sull'utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti diffusione sonora nei pubblici esercizi e sullo svolgimento di trattenimenti, spettacoli e manifestazioni.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **17:30** e seguenti, nella sede distaccata del Comune in Via Cameroni nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio con nota prot. 20635 del 18/10/2024, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, a porte aperte.

Presiede l'adunanza il Presidente Giacomo Emanuele Mercurio

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Daniela Maria Amato

Al momento dell'appello alle ore 17:30 risultano presenti ed assenti i Consiglieri sotto indicati:

n°	Consiglieri	Presenti	n°	Consiglieri	Presenti
1	<i>Mercurio Giacomo E.</i>	SI	7	<i>Laterza Nadia</i>	SI
2	<i>Palmisano Roberta</i>	NO	8	<i>D'Agostino Stefano</i>	SI
3	<i>Lucia Attilio</i>	SI	9	<i>Martello Salvatore</i>	SI
4	<i>Casano Laura</i>	SI	10	<i>Guaragno Debora Rosina</i>	NO
5	<i>Fragapane Elisa</i>	SI	11	<i>Prestipino Salvatore</i>	SI
6	<i>Marchese Pietrina</i>	SI	12	<i>Giammona Teresa</i>	NO

Assegnati n°12 - In carica n°12 - Presenti n°9 Assenti n°03

VERBALE N.10 DEL 28/10/2024

Il Presidente introduce il punto all'O.d.G. da la parola al Sindaco per illustrare il regolamento. Preliminarmente, il Sindaco esprime parole di biasimo per l'aggressione subita da due militari in via Roma sabato sera, episodi da condannare ed esprime parole di solidarietà nei confronti dei militari. Indi, illustra il regolamento.

Interviene il Consigliere Martello che chiede alcuni chiarimenti.

Il Sindaco risponde specificando che con il Regolamento si interviene solo sui limiti orari degli intrattenimenti musicali.

Non essendoci altri interventi, il Presidente, pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 8 voti favorevoli (*Mercurio Giacomo Emanuele, Lucia Attilio, Casano Laura, Fragapane Elisa, Marchese Pietrina, Laterza Nadia, D'agostino Stefano, Prestipino Salvatore*) n. 01 astenuti (*Martello Salvatore*) e nessun voto contrario , espressi in forma palese per alzata di mano dei n°9 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di approvazione del regolamento.

Indi, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 8 voti favorevoli (*Mercurio Giacomo Emanuele, Lucia Attilio, Casano Laura, Fragapane Elisa, Marchese Pietrina, Laterza Nadia, D'agostino Stefano, Prestipino Salvatore*) n. 01 astenuti (*Martello Salvatore*) e nessun voto contrario , espressi in forma palese per alzata di mano dei n°9 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91, l'immediata esecutività, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.

Il Presidente del Consiglio da lettura della comunicazione al Consiglio Comunale da parte del Sindaco della nomina del quinto componente della Giunta Municipale, Sig. De Rubeis Pietro nominato con provvedimento Sindacale n. 30 del 28.10.2024

La seduta è tolta alle ore 20.13



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA



Medaglia d'oro al merito civile

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Regolamento Comunale sulla disciplina sull'utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi e sullo svolgimento di trattenimenti, spettacoli e manifestazioni.
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che il territorio comunale, classificato come categoria turistica prevalente, è interessato da un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali che attraggono un rilevante concentrazione di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli/eventi programmati;

Considerato che sia nel periodo invernale che nel periodo estivo, gli esercenti titolari di pubblici esercizi intendono effettuare intrattenimenti musicali, manifestazioni e/o eventi che, in quanto prevalentemente svolti in area urbana, laddove svolti anche all'aperto, possono arrecare disturbo al riposo delle persone;

Atteso che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché offrono ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all'interno del proprio Comune;

Rilevato che proporre piccoli intrattenimenti musicali e/o diffondere la musica all'esterno delle proprie attività da parte degli operatori economici, rientra tra le attività da ritenersi in linea con gli obiettivi di rilancio delle attività economiche e turistiche secondo le recenti normative nazionali;

Preso atto che per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 124, comma 2, del reg. es. T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940), non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione svolti nei pubblici esercizi (consistenti in musica di sottofondo, rappresentazioni musicali compresi concertini, piano bar, Karaoke, dj set), purché non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro (nel qual caso diventerebbe attività di spettacolo e trattenimento pubblico) e non assumano la caratteristica di pubblico spettacolo per come delineato dalla giurisprudenza e da specifiche indicazioni ministeriali, ovvero a condizione che:

- il trattenimento si svolga in forma occasionale, complementare e secondaria rispetto alla primaria e normale attività di somministrazione (vgs. Parere Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21.02.2013);
- non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
- non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni;
- non vi sia specifica pubblicità degli spettacoli o trattenimenti attraverso giornali, manifesti ecc. destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini disgiuntamente da quella inerente all'attività di amministrazione.

Considerato che prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una regolamentazione in materia di impatto acustico, nonché esortando i gestori a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali;

Preso atto che si rende necessario inoltre regolamentare le attività di trattenimenti danzanti, locali di ballo, discoteche, teatri e in generale i locali di pubblico spettacolo, sia all'interno che all'esterno, realizzati specificamente allo scopo e autorizzati ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.

Dato atto che la Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 41, prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità

umana ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

Evidenziato che:

- presso gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande vengono svolte anche ulteriori attività accessorie;
- tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra diverse e contrapposte esigenze;
- il principio della totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non esaurisce l'effetto del suo ambito di applicazione esclusivamente nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quello tra imprese e consumatori, ma implica la necessità di perseguire l'interesse pubblico generale attraverso l'equilibrato contemperamento di più interessi concorrenti, quali la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani.

Visto il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 T.U.LL.P.S.;

Visti gli artt. 1,2,13,14 e 15 della Legge 01/04/1981 n. 121;

Vista la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;

Vista la L.R. 22 dicembre 1999, n. 28 "Riforma della legge sul commercio";

Visti gli artt. 7 bis, 50 co. 5, 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, no 267 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125 "Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza";

Vista la Determinazione Sindacale n. 69 del 05/07/2007;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. **Di approvare** il regolamento comunale sulla disciplina sull'utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi e sullo svolgimento di trattenimenti, spettacoli e manifestazioni.
2. **Di provvedere** alla pubblicazione del presente regolamento nell'Albo Pretorio del Comune di Lampedusa e Linosa e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente".
3. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/1991.

Il Proponente

Il Responsabile del IV Settore

Dott. Ing. Salvatore Gambino

Salvatore

Gambino

21.10.2024

18:12:26

GMT+02:00



OGGETTO: Regolamento Comunale sulla disciplina sull'utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi e sullo svolgimento di trattenimenti, spettacoli e manifestazioni.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere favorevole

Lampedusa, il _____



Salvatore
Gambino
21.10.2024
18:12:26
GMT+02:00
Il Responsabile del IV Settore
Dott. Ing. Salvatore Gambino

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole
Lampedusa, il _____



Il Responsa
Dott.

Salvatore
Gambino
21.10.2024
18:12:26
GMT+02:00
: Il
no



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Medaglia d'oro al merito civile

Regolamento comunale

Disciplina sull'utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi e sullo svolgimento di trattenimenti, spettacoli e manifestazioni

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione..... 3
Art. 2 - Definizioni..... 3
Art. 3 - Ulteriori specifiche..... 4
Art. 4 - Disposizioni comuni 5
Art. 5 - Apparecchi sonori per intrattenimento in strutture non dedicate 5
Art. 6 - Piccoli spettacoli musicali in strutture non dedicate 5
Art. 7 - Manifestazioni e Spettacoli 6
Art. 8 - Manifestazioni e Spettacoli temporanei..... 7
Art. 9 - Deroghe 7
Art. 10 - Sanzioni 7
Art. 11 - Entrata in vigore..... 7

Salvatore
Gambino
21.10.2024
18:12:26
GMT+02:00



Art.1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.50, comma 7-ter del D. Lgs. 267/2000, in conformità con le norme di cui al TULPS e del regolamento attuativo del TULPS, nonché con le disposizioni in materia di acustica (in particolare, Legge 26 ottobre 1995, n. 447) e del commercio (in particolare: L. 287/1991 e L.R. 18/1999);

2. Sono disciplinati dal presente Regolamento:

- a) l'utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi, nei circoli privati, negli esercizi commerciali e nelle loro pertinenze, comprese le aree pubbliche e/o in concessione di occupazione di suolo pubblico, e utilizzati a scopo di trattenimento nonché in occasione dello svolgimento di spettacoli, eventi e manifestazioni, in grado di produrre emissioni acustiche;
- b) gli spettacoli e le esibizioni, comprese le esibizioni vocali e corali senza utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti, che possono determinare emissioni acustiche, sia in strutture non dedicate che in strutture dedicate;
- c) gli spettacoli e le manifestazioni non musicali, ma comunque in grado di produrre emissioni acustiche.

Art.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si forniscono le seguenti definizioni:

a) **«emissione acustica»:** ogni emissione sonora generata da una sorgente, fissa o mobile, posta all'intero o all'esterno, potenzialmente in grado di determinare inquinamento acustico in un ambiente abitativo;

b) **«inquinamento acustico»:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, oltre i limiti di immissione acustica in relazione alla relativa classificazione acustica, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

c) **«valore limite di emissione»:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

d) **«valore limite di immissione»:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

e) **«ambiente abitativo»:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;

f) **«tecnico competente»:** figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo, avente i requisiti stabiliti al Capo VI del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;

g) **«spettacolo»:** l'esibizione in grado di produrre emissioni acustiche (vocali o per mezzo di strumenti, apparecchi o impianti) svolta in luogo pubblico, aperto al pubblico o in luogo privato esposto al pubblico, in cui il pubblico assiste in maniera passiva (es. rappresentazione teatrale, concerto ecc..) o attiva (es. cori, karaoke);

h) **«manifestazione»:** l'esibizione diversa dallo spettacolo, ma comunque in grado di produrre emissioni acustiche (vocali o per mezzo di strumenti, apparecchi o impianti) svolta in luogo pubblico, aperto al pubblico o in luogo privato esposto al pubblico, in cui il pubblico assiste (es. rappresentazioni teatrali, feste popolari, sagre, riunioni straordinarie di persone, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive ecc..);

i) **«trattenimento»:** attività musicale o di spettacolo effettuata al fine di intrattenere ed allietare gli avventori in un locale non specificamente destinato ad attività musicale o di spettacolo;

j) **«strutture non dedicate»:** gli esercizi pubblici, i circoli privati, gli esercizi commerciali, le strutture sportive e ricreative, le loro pertinenze interne e esterne, comprese le aree in occupazione di suolo pubblico, ove si svolge l'evento di trattenimento o si diffonde musica di sottofondo, non destinati specificatamente alle manifestazioni di musica o spettacolo e non soggetti all'autorizzazione di cui all'art.68 TULPS;

k) **«strutture dedicate»:** i locali da ballo, le discoteche, i teatri, gli auditorium, sia all'interno che all'esterno, realizzati specificatamente allo scopo e autorizzati ai sensi dell'art.68 del TULPS;

l) **«TULPS»:** il Regio Decreto 18 giugno 193, n.773, *"Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"*;

m) **«Regolamento di esecuzione del TULPS»:** il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, *"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza"*;

n) **«Commissione di Vigilanza»:** organo tecnico che esprime parere vincolante per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone. La sua attività e competenza è richiamata all'art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS;

o) **«Suap»:** Lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008"*;

Art. 3 – Ulteriori specifiche

- 1) esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria;
- 2) esercizi commerciali di vendita al dettaglio: attività svolte da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivendite ai consumatori finali su aree private o su aree pubbliche;
- 3) circoli privati: libere associazioni di persone che si riuniscono per perseguire fini e interessi comuni in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuabile di persone, soci, al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;
- 4) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: attività di vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande in locali d'esercizio o in superfici aperte al pubblico, annesse all'esercizio e a tal fine attrezzate, anche quando effettuata con distributori automatici;
- 5) vendita di bevande per asporto: attività di vendita senza servizio finalizzata al consumo all'esterno dei locali ovvero al domicilio del cliente, anche quando effettuata con distributori automatici;
- 6) pubblico spettacolo: attività svolta presso pubblici esercizi, o in luogo aperto o esposto al pubblico, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 19.08.1996;
- 7) manifestazioni pubbliche o private: attività di intrattenimento, di vendita o di somministrazione con consumo di alimenti in aree private o pubbliche per lo svolgimento di fiere, sagre, mostre mercato;
- 8) Attività svolte all'interno dei pubblici esercizi che non necessitano di ulteriore titolo abilitativo: spettacoli e/o intrattenimenti musicali, danzanti o canori.

Tali attività sono esentate dalla licenza e accertamento indicati rispettivamente agli artt. 69 e 80 del T.U.L.P.S., a condizione che rappresentino una attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione di alimenti e bevande, come indicato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con parere nr. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21/02/2013.

Art. 4 - Disposizioni comuni

1. Il funzionamento degli apparecchi e/o strumenti riproducenti musica deve essere tale a che i suoni e i rumori non rechino disturbo alla pubblica quiete e comunque, nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. Negli spazi esterni privati e pubblici o ad uso pubblico, concessi in occupazione, per la diffusione di musica di intrattenimento dovranno essere utilizzati diffusori con caratteristiche tecniche tali da limitare la diffusione sonora nelle aree circostanti.
2. Per lo svolgimento delle attività musicali di cui agli articoli 6, 7 e 8, i titolari dei pubblici esercizi dovranno munirsi della valutazione di impatto acustico. Una copia dovrà essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle Autorità di controllo.
3. Il titolare delle attività di cui al presente Regolamento ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori, durante la permanenza nei locali e all'uscita dagli stessi, nonché nelle relative pertinenze, non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone.
4. Le valutazioni di impatto acustico devono essere a firma di un tecnico competente in acustica iscritto all'elenco nazionale ENTECA. Restano salvi gli obblighi per i gestori previsti dal D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215.
5. Le strutture all'aperto destinate allo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici, devono essere dotate di apparecchiature elettroacustiche ad uso specifico, corredate di idonei sistemi di limitazione acustica, da utilizzare in tutti i casi di diffusioni sonore.
6. Eventuali deroghe delle limitazioni modali e temporali previste dal presente Regolamento, possono essere concesse dal Sindaco in occasione di eventi e/o festività particolari.

Art. 5 - Apparecchi sonori per intrattenimento in strutture non dedicate

1. Nei locali degli esercizi pubblici, dei circoli privati e loro pertinenze, il funzionamento di apparecchi radio, lettori CD, televisivi, juke-box, utilizzati per diffondere musica soffusa, funzionale unicamente ad allietare e rendere meno monotona la permanenza del pubblico nel locale, è consentito nei seguenti orari:
 - **al chiuso**: dalle ore 9:00 alle ore 15:00 e dalle ore 17:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, mantenendo all'interno un livello sonoro non disturbante, evitando inoltre che la musica sia percepita all'esterno;
 - **all'aperto**: dalle ore 18:00 alle ore 24:00; nelle giornate di venerdì e sabato e limitatamente al periodo dal 1° Maggio al 15 Ottobre, dalle ore 18:00 alle ore 1:00 del giorno successivo;

Le suddette limitazioni di orario non si applicano agli apparecchi televisivi che potranno funzionare fino all'ora di chiusura dell'attività, a condizione che non siano utilizzati allo scopo di diffondere musica.

2. Il funzionamento degli apparecchi non soggetti a specifica autorizzazione di cui al presente articolo, dovrà avvenire senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di spettacolo o trattenimento pubblico, e in particolare:

- a) senza il pagamento di biglietto di ingresso
- b) senza aumento nei costi delle consumazioni

Ove ricorra uno dei suddetti elementi, l'esercente dovrà munirsi di licenza di cui agli art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I negozi che diffondono musica durante gli orari di apertura al pubblico devono mantenere all'interno un livello sonoro non disturbante e devono evitare che la musica sia percepita all'esterno.

Art. 6 - Piccoli spettacoli musicali in strutture non dedicate

1. La diffusione di musica attraverso l'effettuazione sistematica di audizioni musicali, con o senza elementi dal vivo (es. piano bar con la presenza di componenti/musicisti, musica mixata da DJ, karaoke e simili) caratterizzano tale attività come elemento di attrattiva supplementare a quella di somministrazione, senza modificazioni dello stato dei luoghi.

2. Le manifestazioni disciplinate dal presente articolo, comunque e sempre complementari e secondarie rispetto all'esercizio dell'attività primaria di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno avvenire senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di spettacolo o trattenimento pubblico, e in particolare:

- a) senza il pagamento di biglietto di ingresso
- b) senza aumento nei costi delle consumazioni
- c) senza apportare modifiche di qualsivoglia natura che comportino una variazione non consentita all'attività prevalente del locale (non rientra tra le modifiche non consentite la diversa distribuzione di tavoli, sedie ed altri arredi già presenti all'interno del locale purché ciò non costituisca modifica dell'attività esercitata);

Ove ricorra uno dei suddetti elementi, da a) a f), l'esercente dovrà munirsi di autorizzazione di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le manifestazioni di cui al presente articolo devono essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:

Al chiuso:

- dalle ore 17:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, mantenendo all'interno un livello sonoro non disturbante ed evitando inoltre che la musica sia percepita all'esterno;

All'aperto:

- **dal 16 Ottobre al 30 Aprile** dalle ore 17:00 alle ore 24:00 e limitatamente nelle giornate di venerdì e sabato e nei prefestivi infrasettimanali (segnati in rosso da calendario) dalle ore 17:00 fino alle ore 1:30 del giorno successivo, con l'obbligo di ridurre il volume dalle ore 24:00;
- **dal 1° Maggio al 15 Ottobre** tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 1:30 del giorno successivo, con l'obbligo di ridurre il volume dalle ore 24:00.

E' ammesso continuare le emissioni musicali sino a trenta minuti dopo il suddetto limite, esclusivamente con sottofondo musicale basso, al solo fine di intrattenere il pubblico, senza arrecare disturbo al riposo delle persone.

Art. 7 – Manifestazioni e Spettacoli

1. Le manifestazioni a carattere temporaneo (es. concerto), nonché gli spettacoli ed i trattenimenti svolti in luoghi pubblici o aperti al pubblico (discoteche, sale da ballo, teatri, ecc.) sia al chiuso che all'aperto, sono attività soggette al rilascio di titolo autorizzatorio specifico ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le manifestazioni e gli spettacoli di cui al presente articolo devono essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:

Manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo:

- **all'interno di luoghi non dedicati:** fino alle ore 02:00 e devono evitare che la musica sia percepita all'esterno;
- **all'aperto:** fino alle ore 24:00; nelle giornate di venerdì e sabato e limitatamente al periodo dal 1° Maggio al 30 Settembre fino alle ore 1:30 del giorno successivo.

Manifestazioni e spettacoli in strutture destinate:

- **nei locali al chiuso:** nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 04:00 del giorno successivo; negli altri giorni della settimana fino alle ore 02:00 del giorno successivo e devono evitare che la musica sia percepita all'esterno;

- all'aperto: esclusivamente fuori dal centro urbano come da allegato "A" nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 3:00 del giorno successivo, mentre negli altri giorni della settimana fino alle ore 2:00 del giorno successivo.

Art. 8 - Manifestazioni e spettacoli temporanei

1. Secondo quanto disposto dalle normative vigenti, per le manifestazioni a carattere temporaneo quali concerti, spettacoli, feste, manifestazioni varie, ecc. con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, è possibile richiedere autorizzazione in deroga ai limiti acustici.
2. Per manifestazioni temporanee si intendono attività della durata massima di quindici giorni consecutivi.

Art. 9 - Deroghe

Agli esercenti le attività di cui al presente regolamento sono concesse le seguenti deroghe rispetto ai divieti orari di cui agli art. 6, 7 e 8. La diffusione di musica e le attività di intrattenimento sono consentite fino alle ore 03.00 del giorno successivo – fatti salvi i casi in cui è previsto da regolamento un limite orario ulteriore - nelle seguenti giornate:

- 5 Gennaio (Epifania);
- 14 Febbraio (San Valentino);
- Martedì grasso (Carnevale);
- 14 Agosto (Ferragosto);
- 23 Settembre (Festa patronale);
- 31 Ottobre (Halloween);
- 24 e 31 Dicembre (Natale e Capodanno).

È comunque facoltà del Sindaco, in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico, programmate e/o patrocinate dalla stessa Amministrazione Comunale ovvero da terzi, o di avvenimenti o ricorrenze, concedere deroga agli orari stabiliti con il presente regolamento, che possono riguardare sia l'intero territorio comunale, che singole zone, piazze o vie.

Art. 10 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente nelle specifiche materie (es: disturbo alla quiete pubblica, inquinamento acustico, occupazione abusiva di suolo pubblico, attività abusiva di pubblico spettacolo ecc...), chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 per ogni violazione accertata, ai sensi di quanto normato dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
2. L'Autorità comunale competente può procedere alla riduzione dell'orario di apertura del locale o della durata della manifestazione, nonché alla revoca della concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche allorché la violazione venga accertata in dette aree di occupazione.
3. In caso di recidiva, altresì, le autorizzazioni amministrative rilasciate possono essere revocate e sospese in qualsiasi momento, per abuso della persona autorizzata, ai sensi dell'art.10 del TULPS.
4. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.ii. e leggi e regolamenti regionali correlati.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è efficace dalla data di pubblicazione in Albo Pretorio e sostituisce l'Ordinanza Sindacale n. 22 del 26/10/2023, e prevale su altre determinazioni o regolamenti già approvate.

Salvatore
Gambino
21.10.2024
18:12:26
GMT+02:00



Salvatore
Gambino
21.10.2024
18:12:26
GMT+02:00



Oggetto: Regolamento comunale sulla disciplina sull'utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti diffusione sonora nei pubblici esercizi e sullo svolgimento di trattenimenti, spettacoli e manifestazioni.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Mercurio Giacomo Emanuele

Il Consigliere Anziano
Prestipino Salvatore

Il Segretario Generale Reggente
Dott.ssa Daniela Maria Amato

“CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE”
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal; al

Lampedusa li,

L'addetto
Barbera Pasquale

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /; ai sensi dell'art. 12.

() **Comma 1 (Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)**

Comma 2 (Dichiarata Immediatamente Esecutiva) della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lampedusa li,

Il Segretario Generale